

## **SICUREZZA**

### **MODALITÀ DI VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 "GREEN PASS"**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Ricordiamo alle aziende che a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del D.L. del 21/09/21, n.127 i datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, che potranno essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro dovrà inoltre procedere individuando con atto formale i soggetti incaricati alla verifica delle certificazioni.

Si sottolinea che la verifica delle certificazioni verdi dev'essere effettuata con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri DPCM del 17 giugno 2021 (vedi allegato B, paragrafo 4 "Processo di verifica tramite App") effettuando quindi la lettura del QR code mediante l'app "VerificaC19".

L'obbligo di verifica si estende anche a tutti i soggetti che svolgono in azienda, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, "non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Restiamo in attesa di linee interpretative ministeriali sul tema che purtroppo, ad oggi, ancora non sono state pubblicate. Sarà nostra premura fornirvi la prima possibile indicazioni su aggiornamenti/novità eventualmente intervenute.

A tal proposito, per le aziende che hanno elaborato il Protocollo COVID usufruendo della nostra collaborazione, abbiamo predisposto un'appendice integrativa riguardante la gestione di questo aspetto al fine di non dover rielaborare l'intero documento. Tale appendice è disponibile su richiesta. In considerazione delle strette tempistiche di attuazione, le richieste di collaborazione verranno gestite secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Riferimento: [dott.ssa Valentina Picuno \(picuno@verdeconsulting.it\)](mailto:picuno@verdeconsulting.it)

### **PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER IMPIANTI RIFIUTI**

*Destinatari: impianti di gestione rifiuti*

Sono in vigore dal 7 ottobre 2021 le Linee guida (in allegato) per la stesura del Piano di emergenza esterna in relazione agli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, approvate dal Dpcm 27 agosto 2021.

Il decreto richiede che, entro il 06/12/21, i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti trasmettano, al prefetto competente per territorio, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna, secondo le già menzionate linee guida.

Si tratta di una integrazione rispetto a quanto già trasmesso a seguito della conversione in legge del DI 113/18 (cd. "Decreto Sicurezza") il quale stabilisce l'obbligo (all'art. 26-bis) per gli impianti di gestione dei rifiuti di predisporre piani di emergenza interni.

Restiamo a disposizione per un supporto alla redazione di tali documenti per chi fosse interessato.

Riferimento: [dott. Damiano Patuzzo \(patuzzo@verdeconsulting.it\)](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it)

## **AMBIENTE**

### **INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME EOW**

*Destinatari: imprese soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni EoW*

Con D.d.s. n. 12584 del 23/09/2021 Regione Lombardia ha fornito indicazioni sulle autorizzazioni "End of Waste", ovvero sull'applicazione dell'art. 184-ter che, a seguito delle modifiche del D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni bis) e della Legge di Conversione n. 108 del 28/07/2021, ha introdotto un parere obbligatorio e vincolante di ARPA sulle autorizzazioni.

Le indicazioni fornite specificano i casi di obbligatorietà di tale parere che, in generale NON è previsto soltanto laddove siano già disponibili criteri generali, ovvero nei casi in cui il processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 05/02/1998 (per tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche materie prime e prodotti) nonché per gli stessi casi anche laddove si chiedi una modifica alla quantità massima recuperabile.

Sarà l'Autorità Competente ad avanzare richiesta di parere, se previsto, ad Arpa che potrà richiedere eventuali integrazioni, che transiteranno dall'Autorità Competente. La D.d.s. infine approva il modello di dichiarazione di conformità, fornito nell'allegato B alla norma stessa, da utilizzarsi nei casi specifici.

Riferimento: [dott. Damiano Patuzzo \(patuzzo@verdeconsulting.it\)](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it),  
[ing. Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it).

## PROROGA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO AUA - POINT

*Destinatari: impianti produttivi soggetti a controlli ambientali*

Come noto, la Regione Lombardia ha previsto un sistema informatico on line, denominato AUA-POINT, attualmente attivo a livello sperimentale ed a cui dovranno obbligatoriamente adeguarsi tutte le aziende con i seguenti regimi autorizzativi:

- AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera ("scheda C o D"), o per autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
- art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
- art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
- art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti in via ordinaria);
- art. 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali).

**L'inizio del periodo per la compilazione obbligatoria, inizialmente fissato al 01/01/2021, è stato spostato al 01/01/22.**

Verde Consulting si rende disponibile per la compilazione dell'applicativo; vi chiediamo quanto prima di richiedere l'intervento in modo tale da iniziare a creare le maschere dati su cui verrà poi fatta la compilazione, e poter partire da inizio anno con l'inserimento dati.

Riferimento: Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it)).

## OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE CARROZZERIE MOBILI

*Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dotate di carrozzerie mobili*

Con Delibera n. 3 del 24 giugno 2020, entrata in vigore lo scorso 02/02/2021 e di cui abbiamo già dato notizia nella nostra informativa n. 2 del 26/02/2021, l'Albo Gestori ha stabilito l'obbligo di indicare quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili (veicoli scarrabili), attestando la tipologia di carrozzeria mobile abbinata (da individuarsi tra le sei macro categorie elencate dalla delibera: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni, pianali) e i codici EER alla stessa abbinabili.

Dopo un periodo di sospensione dell'efficacia di tale delibera, la stessa è ad oggi nuovamente in vigore, **pertanto, entro il termine ultimo del 31/12/2021, le imprese dovranno adeguare i provvedimenti in corso di validità** seguendo due diverse modalità:

- 1) depositando apposita istanza di modifica;
- 2) adeguando le carrozzerie contestualmente ad eventuali altre modifiche.

Si precisa che tale richiesta non può essere fatta in sede di rinnovo che, come noto, deve essere tal quale.

Verde Consulting è disponibile, su richiesta, a fornire chiarimenti in merito e a supportarvi nella presentazione delle pratiche presso la sezione di competenza dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

## SORVEGLIANZA RADIOMETRICA ROTTAMI E MATERIALI METALLICI

*Destinatari: impianti di gestione rottami e materiali metallici*

Il DI 130/2021, entrato in vigore il 29/09/2021, ha prorogato il termine per l'entrata in vigore delle norme definite dal D.Lgs. 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica di rottami e materiali metallici al 30 novembre 2021.

Fino a tale data continua quindi ad applicarsi il regime transitorio (D.Lgs. 100/2011 e nuove regole del D.Lgs. 101/2020 solo in riferimento al mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli). Resta ancora da emanare (sempre con scadenza prorogata al 30/11/21) il decreto che determina le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei prodotti oggetto della sorveglianza, i contenuti della formazione per i dipendenti e le condizioni di riconoscimento delle certificazioni de controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi.

Per maggiori approfondimenti rivolgersi all'esperto di radioprotezione incaricato.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo ([patuzzo@verdeconsulting.it](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it)).

## RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Obbligo iscrizione delle carrozzerie mobili	Aziende iscritte all'albo gestori ambientali in possesso di veicoli scarrabili	<b>31/12/21</b>
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il terzo trimestre 2021	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	<b>31/12/21</b>